

COMUNE DI ARCORE
(Provincia di Monza e della Brianza)

***REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2024

Entrato in vigore il ___/___/2024

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile

1. È operativo il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, già previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 DEL 21/2/1994, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Arcore in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, del D. L.vo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D. L.vo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri Enti del Terzo Settore».
4. Il GCVPC è parte del sistema comunale di protezione civile ed agisce in supporto all'Amministrazione Comunale e svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore alla Protezione Civile, operando sulle indicazioni dei preposti alla direzione e al coordinamento delle attività di protezione civile o di quelle per le quali è richiesto ausilio alla stessa.

Art. 2

Contenuto, efficacia e interpretazione del Regolamento

1. L'organizzazione del GCVPC, i diritti e doveri dei volontari, l'impiego degli stessi e altri aspetti logistici sono disciplinati dal presente Regolamento, che si basa sui principi generali dell'ordinamento giuridico, sui criteri di democraticità e di trasparenza amministrativa e si ispira ai dettami del D. L.vo 1/2018 (Codice della Protezione Civile) e delle leggi regionali di attuazione.

Art. 3
Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D. L.vo n. 1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC. Il Sindaco è altresì responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D. L.vo n. 1/2018.

2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione Comunale (Assessore delegato) lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 4
Obiettivi del CVPC

1. Il GCVPC, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D. L.vo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5 del D. L.vo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D. L.vo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del suddetto decreto legislativo e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

3. Il GCVPC principalmente svolge le seguenti attività di protezione civile:

- informazione alla cittadinanza
- programmazione e pianificazione
- interventi in zone soggette a rischio
- logistica assistenziale

e, in tali ambiti:

- promuove prove tecniche di soccorso, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.
- promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- garantisce, di concerto con il Coordinatore Operativo, qualora ne ricorrano le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione,
- presta ausilio, per quanto compatibile con le finalità di protezione civile, ad attività poste in essere dall'Ente per la collettività (ricorrenze, eventi e manifestazioni di vario genere), qualora per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali

responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità di un supporto.

Art. 5
Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D. L.vo n. 81/2008 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D. L.vo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D. L.vo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. L'attività dei componenti del Gruppo Comunale è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità.

4. Il Comune, attraverso l'ufficio all'interno del quale è inserito il servizio di protezione civile, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il Registro dei Volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 21.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

5. Le attività di protezione civile del Gruppo sono svolte, di regola, all'interno del territorio della Città. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono autorizzate, dal Sindaco o dell'Assessore delegato.

6. In caso di conclamata emergenza, l'autorizzazione potrà essere anticipata verbalmente e formalizzata non appena possibile.

Art. 6
Ammissione al GCVPC
Esclusione - limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare: autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio; elementi utili all'immediato reperimento (e-mail ordinaria e/o pec, numeri telefonici, ecc.); copia del documento di identità in corso di validità; copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo di cui all'art. 19
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione, quali:
 - promozione di appositi avvisi pubblici
 - organizzazione di specifici punti di informazione, anche per via telematica
 - incontri promossi con la partecipazione di appartenenti al Gruppo
 - specifiche campagne di sensibilizzazione.
8. Ulteriori requisiti per l'ammissione al GCVPC indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicitiche dell'Ente sono i seguenti:
 - a) avere idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle attività operative. Tale idoneità deve espressamente risultare da autocertificazione da prodursi a cura dell'interessato;
 - b) godere dei diritti civili
 - c) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi Comunali di Protezione Civile e non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 - d) buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana);
 - e) non fare parte di altri organismi, gruppi o associazioni operanti nel campo della protezione

civile, all'infuori di situazioni conseguenti a specifici accordi. I requisiti soggettivi di cui sopra devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione.

9. Ai sensi del Regolamento regionale di volontariato di protezione civile n. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente Regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
10. In forza della convenzione sottoscritta tra il Comune di Arcore ed il tribunale di Monza approvata con deliberazione di G.C. n. 101 del 23/5/2022, è consentito che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività partecipando alle attività del G.C.V.P.C.

Art. 7

Procedura per l'ammissione al GCVPC

1. Possono presentare domanda ai fini dell'ammissione al GCVPC tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. Il Servizio comunale di protezione civile, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda, comunica all'interessato la data prevista per il colloquio. L'ammissione dei candidati avviene a seguito di specifica procedura consistente in un colloquio, con il coordinatore operativo del G.C.V.P.C. finalizzato ad accertare l'idoneità del candidato.
3. L'Ente può provvedere a ricevere domande di ammissione a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, le cui modalità e tempistiche procedurali sono definite con provvedimenti determinativi del Responsabile del Servizio.

Art. 8

Volontario Aggregato

1. Il superamento del colloquio di cui all'articolo precedente comporta l'acquisizione della qualifica di "Volontario Aggregato" e viene considerato in prova per un periodo di mesi 6. Durante tale periodo i volontari in prova ("Volontari Aggregati") sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi e svolgono attività di supporto.
2. Il "Volontario Aggregato" è tenuto a seguire l'apposito percorso addestrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo". Il percorso formativo didattico-addestrativo viene curato dal servizio di protezione civile autonomamente o in collaborazione con l'Ufficio di protezione civile della Provincia in applicazione della normativa regionale in materia. Il superamento del percorso didattico-addestrativo base comporta il rilascio di apposito attestato finale di idoneità.
3. A seguito dell'avvenuto superamento del percorso didattico-addestrativo base, il "Volontario Aggregato" è inquadrato nei ranghi dei "Volontari Effettivi".

4. Nel caso il richiedente avesse già seguito e superato il percorso didattico-addestrativo di cui sopra (perché ad esempio proveniente da un'altra organizzazione di volontariato), lo stesso può entrare a far parte del GCVPC direttamente quale volontario effettivo

Art. 9 Volontario effettivo

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova. Il requisito è soddisfatto anche se il percorso di didattico-addestrativo fosse stato superato presso un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei
 - copia del Regolamento.

Art. 10 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

a) recesso volontario

Il Volontario ha diritto di recedere dal GCVPC in ogni momento, previa presentazione di formale lettera di recesso indirizzata al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile del Servizio e al Coordinatore Operativo del Gruppo, che ne prendono atto, senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazione della propria scelta.

b) esclusione

L'esclusione avviene per:

- assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento (non costituisce causa di decadenza la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario).
- utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore Operativo al Responsabile del Servizio e al Sindaco. Quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei Volontari di cui al successivo art. 17 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta

(30) giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

4. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del GCVPC per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta. La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Responsabile del Servizio. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio, comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Capo I Norme Generali

Art. 11 Norme di Gruppo

1. L'appartenenza al GCVPC richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali. I Volontari sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo le finalità del GCVPC stesso.

2. Tutti i Volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno del GCVPC. L'ammissione, e la conseguente appartenenza al GCVPC, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il Volontario viene inserito nelle unità operative in funzione delle sue aspettative, capacità e reali possibilità.

3. Costituiscono norme di Gruppo:

- la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
- un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, etnia, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
- la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del GCVPC;
- la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
- la maturazione di un elevato spirito di servizio;
- la capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
- la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
- la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al GCVPC, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.

Art. 12
Diritti dei volontari

1. Il volontario, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. L.vo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore (D. L.vo 117/2017), se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 (*mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato*) e 40 (*rimborso spese sostenute e appositamente documentate*) del D. L.vo n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. L.vo 117/2017 (*copertura assicurativa*), per lo svolgimento dell'attività di volontario del GVPC.
3. I benefici di cui al punto 2 sono riconosciuti altresì per attività di pianificazione, addestramento, formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.
4. Il volontario, ai fini del godimento dei benefici, può operare solo previa autorizzazione del Coordinatore Operativo. Tale autorizzazione, se verbale in caso di emergenza, deve essere successivamente formalizzata su specifico rapporto d'intervento.
5. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
6. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
7. Il Volontario ha diritto a partecipare alle attività di protezione civile comunale nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento e a candidarsi ai fini di una delle cariche elettive previste dal presente Regolamento.

Art. 13
Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature e gli equipaggiamenti di dotazione loro affidati e farne un uso corretto.
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, di cui sono responsabili, con decoro e dignità, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio
 - d) Aver cura dell'uniforme mantenendola in buono stato di conservazione;
 - e) partecipare alle attività del GCVPC, con particolare riferimento alle riunioni e alle

assemblee, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi.

- f) Evitare di svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- g) osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, nonché le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite dei soggetti competenti e porre in essere le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore Operativo e dai responsabili operativi;
- h) mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità e nei confronti degli appartenenti al GCVPC un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- i) evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore Operativo o dai Responsabili Operativi;
- j) astenersi da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e durante l'attività di Protezione Civile.
- k) evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del GCVPC anche a mezzo di espressioni volgari allusive alla sfera sessuale;
- l) astenersi dall'assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale;
- m) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui all'art. 19 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

2. Gli appartenenti al GCVPC sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini impartiti dal Coordinatore Operativo, sulla scorta delle indicazioni del Responsabile del Servizio, sentiti il Sindaco e/o l'Assessore delegato, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.

Art. 14

Formazione e addestramento

1. L'iscrizione al GCVPC comporta la partecipazione ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento e a prove tecniche di soccorso, programmate dai competenti organi del sistema di protezione civile nazionale presenti sul territorio (C.N.VV.F.), dalla Regione e/o dalla Provincia, o da altri soggetti a ciò titolati.

2. I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune.

Capo II Sanzioni disciplinari

Art. 15

Sanzioni disciplinari

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento, la cui accettazione condiziona l'appartenenza al GCVPC.

2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti graduali sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione temporanea;
- d) Espulsione.

3. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) c) sono comminate dal Coordinatore Operativo. La sanzione di cui alla lettera d) è comminata dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio, sentito il Coordinatore Operativo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

Struttura del Gruppo Comunale

Art. 16

Organi del GCVPC

Attribuzioni e competenze

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo

2. Tutte le cariche sono gratuite

3. Gli organi del GCVPC esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo e da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.

4. La responsabilità del GCVPC è assunta da un volontario che assume la veste di Coordinatore Operativo.

5. Sono previsti due responsabili operativi di cui uno svolge le funzioni di Vice-coordinatore in caso di assenza del coordinatore. In caso di compresenza dei responsabili operativi, sarà considerato vice-coordinatore il più anziano in servizio.

~

6. All'interno del GCVPC possono essere formate Unità Operative specializzate (permanenti o temporanee) per esse intendendosi raggruppamenti di volontari che operano nei vari settori di attività specialistica. A capo di ciascuna di esse è posto un Referente di Settore.

Art. 17

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno due volte l'anno

2. L'Assemblea (assemblea ordinaria) è convocata e presieduta dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza in forma scritta (assemblea straordinaria) della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei volontari presenti.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime mediante deliberazioni con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione e revoca del Coordinatore Operativo;
- elezione e revoca dei responsabili operativi
- elezione del segretario e del vice-segretario
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma annuale delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo.

6. Copia dell'ordine del giorno delle convocazioni dell'Assemblea è inviata, a cura del Coordinatore Operativo, al Servizio comunale di protezione civile. A tale Servizio è inviata pure copia del verbale relativo agli argomenti discussi nel corso della riunione

7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 18

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo.

2. Il Consiglio Direttivo è composto, per un massimo di cinque componenti
3. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo che ne è quindi membro di diritto
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri presenti.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
6. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
 - b) collabora alla stesura o alla modifica del Piano di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il servizio comunale di protezione civile, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante divulgazione di quanto previsto dal Piano di Protezione Civile.

Art. 19
Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore Operativo del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari, secondo i principi di democraticità di cui all'art. 17, comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del D. L.vo n. 1/2018 e può essere rieletto. La scelta espressa dall'Assemblea è vincolante per il Sindaco che però può, per una volta sola, richiedere un'ulteriore espressione di voto alla stessa.
2. Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile, né è cumulabile con altre cariche all'interno del GCVPC e di altri Enti o Associazioni, anche di volontariato, operanti nel settore della protezione civile.
3. Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 17, comma 5. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea e del Responsabile del Servizio, qualora il suo operato non sia in linea con

le indicazioni operative di cui all'art. 5, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

4 Il Coordinatore Operativo:

- organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e delle indicazioni date dal Responsabile del Servizio e sulla base del Piano di Protezione Civile e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;
- relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC, rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali e cura le relazioni con l'Amministrazione Comunale;
- cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario può svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
- individua il segretario del Gruppo Comunale di Volontari di P.C.
- individua i Referenti dei Settori specialistici, i Capisquadra/Vicecapisquadra;
- provvede alla programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, inviando il relativo prospetto al servizio comunale di protezione civile e assicura il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato e dal Responsabile del Servizio e dà puntuale esecuzione alle stesse ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio;
- provvede a trasmettere al Sindaco, all'Assessore delegato e al Responsabile del Servizio una relazione dettagliata, entro il 30 gennaio di ogni anno, sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente;
- sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al GCVPC, nonché dei mezzi, beni, attrezzature e tecnologie in dotazione e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, comunicando tempestivamente al Servizio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata;
- invia al Servizio comunale di protezione civile entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte argomentate della attività da svolgersi nell'anno successivo e le richieste di dotazioni strumentali occorrenti, comunicando le opportune richieste di stanziamento in bilancio al Responsabile del Servizio;
- vigila sull'andamento generale dell'attività del GCVPC, della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, e assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari sia Effettivi che Aggregati;
- mantiene i rapporti con i soggetti istituzionali deputati allo svolgimento delle funzioni di soccorso tecnico e sanitario;
- sovrintende all'operato dei Responsabili operativi e dei Capi Squadra.

Art. 20

Segretario e Responsabili operativi

1. Il Segretario è individuato dal Coordinatore Operativo.
2. Il ruolo Segretario è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di Amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale.

3. Il Segretario cura l'attività amministrativa del GCVPC e svolge le seguenti funzioni:
- assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
 - aggiorna l'elenco dei volontari e le schede di assegnazione del materiale;
 - svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni dei vari organi del GCVPC;
 - cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione;
 - sovrintende all'attività del personale volontario assegnato alla segreteria del GCVPC
4. I responsabili operativi sono eletti dall'Assemblea dei volontari. Durano in carica per 5 anni e possono essere riconfermati. Curano la programmazione dell'attività operativa. In particolare assolvono alle seguenti funzioni principali:
- coadiuvano i vertici del GCVPC nell'individuazione dei mezzi e materiali di cui dotarsi, siano essi di nuova acquisizione o di sostituzione (compresi i beni di consumo);
 - collaborano direttamente con il Responsabile del Servizio per quanto concerne la scelta della dotazione tecnico-strumentale atta a garantire lo svolgimento delle attività specialistiche;
 - collaborano con il Segretario e con Il servizio di Protezione Civile per l'approntamento dei programmi formativi di base e specialistici.

Capo II **Procedimento elettorale**

Art. 21 *Modalità e validità* *delle votazioni*

1. Il Coordinatore operativo indice le elezioni per la nomina delle cariche del GCVPC.
2. Hanno diritto al voto tutti i Volontari Effettivi appartenenti al GCVPC.
3. Nel caso di parità si procede con una nuova votazione da effettuarsi nel corso di Assemblea appositamente convocata entro il termine massimo di 15 gg. dalle elezioni.
4. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei volontari aventi diritto al voto.
5. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al primo comma, il Coordinatore Operativo provvederà nuovamente alla convocazione dell'Assemblea per la seconda votazione da effettuarsi non oltre 15 gg dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione non è previsto un quorum. Si richiama quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 17.
6. Il coordinatore operativo trasmette al Responsabile del servizio i risultati delle votazioni per la conseguente ratifica.

Art. 22 *Presentazione delle candidature*

1. Ogni volontario effettivo può essere eletto alle cariche del GCVPC. L'interessato deve presentare la propria candidatura al Coordinatore operativo almeno otto (8) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 23
Commissariamento del GCVPC

1. Il commissariamento del GCVPC è disposto dal Sindaco con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:

- a) in mancanza di candidature per la carica di Coordinatore Operativo;
- b) per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del GCVPC, tali da paralizzare l'attività del medesimo.

2. In caso di avvenuto commissariamento del GCVPC, le funzioni di Commissario sono svolte dal Responsabile del Servizio o dal funzionario da questi delegato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
IMPIEGO DEI VOLONTARI

Capo I
Norme Generali

Art. 24
Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dalla R. R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

Art. 25
Modalità di impiego.
Interventi in ambiti extracomunali

1. Le modalità di impiego dei volontari sono disciplinate dal presente Regolamento, che detta disposizioni di ordine generale e di principio. Ulteriori indicazioni con valenza essenzialmente operativa, possono essere contenute nel Piano di Protezione Civile.

2. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini del territorio comunale. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga, da accordarsi in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni dal Sindaco o dell'Assessore delegato.

3. Sono anche ammessi, soltanto se espressamente autorizzati dal Sindaco o dall'Assessore delegato interventi in ambito extracomunale ai fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio di esperienze con altri Gruppi Comunali e/o Enti operanti nel settore della protezione civile. A tal fine, il Coordinatore Operativo presenta richiesta di autorizzazione al servizio comunale di protezione civile. L'autorizzazione deve essere accordata in forma espressa. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessarioe/o opportuno, il numero dei volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

Art. 26
Attivazione del GCVPC – Emergenza
Registro delle attività

1. Il GCVPC opera su richiesta dei competenti organi comunali. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività,
2. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e del Responsabile del Servizio e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del D. L.vo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del Decreto Legislativo citato.
3. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
4. In occasione di contingenze di estrema urgenza, il GCVPC può agire su iniziativa del solo Coordinatore Operativo. Di tali interventi il Coordinatore Operativo provvede a informare tempestivamente il Responsabile del Servizio.
5. Le attività svolte dal GCVPC vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario. Il Coordinatore Operativo vigila sulla regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi comunali di protezione civile ove questi ultimi lo richiedano.

Art. 27
Settori specialistici

1. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
2. Ove il numero dei volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il GCVPC si può organizzare in sezioni operative (Settori Specialistici) strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili. In tale ipotesi il Coordinatore Operativo propone al Servizio comunale di protezione civile l'istituzione di Settori specialistici e ne indica altresì i Referenti.

Art. 28
Organizzazione per squadre

1. Possono essere individuate Squadre operative cui vengono affidati incarichi operativi. Il numero delle Squadre è individuato dal Coordinatore Operativo in funzione delle specifiche esigenze.

2. Ogni Squadra è composta da un Caposquadra e da un numero di Volontari Effettivi sufficienti per il buon esito dell'intervento.
3. La formazione standard della Squadra è funzionale alla creazione di turni di reperibilità d'impiego.

Art. 29
Capo Squadra

1. Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore Operativo ed è scelto tra i Volontari Effettivi di provata esperienza e che si siano distinti all'interno del GCVPC per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale.
2. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra.
3. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza e l'attività addestrativa, impartendo le necessarie indicazioni operative.

Art. 30
Attività di supporto per manifestazioni

1. Può essere richiesta al GCVPC attività di supporto agli Uffici comunali in caso di manifestazioni di interesse per la collettività e cerimonie pubbliche. In dette circostanze, come anche negli eventi ad elevato impatto locale, i volontari potranno essere anche impiegati in attività di regolazione del traffico in caso di necessità o conclamate situazioni di pericolo.

Capo II
Sede. Attrezzature e veicoli.
Dotazioni individuali

Art. 31
Sede del GCVPC

1. La sede legale del GCVPC è ubicata presso la sede municipale, in Largo Vela.
2. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa
3. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

Art. 32
Attrezzature e dotazioni tecniche

1. Il Comune fornisce al GCVPC dotazioni e attrezzature tecniche ritenute necessarie e

idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e dotazioni resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

2. Il volontario può utilizzare tutte le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche ove richieste.

3. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

4. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Art. 33 Veicoli

1. Il Comune fornisce al GCVPC i veicoli e i mezzi ritenuti necessari allo svolgimento delle attività del GCVPC. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Ente, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

2. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei veicoli comunali loro affidati in dotazione, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso, qualora richieste, di patenti di guida.

3. L'uso dei veicoli assegnati al GCVPC è autorizzato, oltre che per i dipendenti comunali, per i soli volontari del GCVPC, salvo specifiche deroghe disposte in caso di necessità in situazioni contingibili e urgenti. I veicoli di dotazione al GCVPC devono essere utilizzati per esclusive attività di protezione civile.

4. I veicoli di dotazione al GCVPC sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva previsti dall'art. 177 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Il Coordinatore Operativo è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al GCVPC e deve tempestivamente segnalare al Servizio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata.

6. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al GCVPC deve essere custodita anche c/o gli uffici del Servizio comunale di protezione civile.

7. Al GCVPC possono essere concesse in uso mezzi resi disponibili al comune da parte di altri Enti.

Art. 34 Vestiaro e DPI

1. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso del vestiario e dell'abbigliamento tecnico.
2. La foggia e le caratteristiche del vestiario (uniformi) si conformano alle direttive della Regione in materia.
3. Il Servizio di protezione civile provvede all'acquisizione del vestiario (uniformi), dell'abbigliamento tecnico e delle dotazioni (compresi i DPI) da assegnare ai volontari del GCVPC. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura.

Art. 35

Equipaggiamento individuale: inventario, assegnazione e restituzione

1. Il volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Arcore ricevuto in comodato d'uso all'atto della ammissione al GCVPC, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo, con riferimento alle ipotesi di cui al precedente art. 10.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Ambiti finanziari

Art. 36

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del D. L.vo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni. Essi saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge. In particolare le donazioni di beni mobili ed immobili fatte a favore del GCVPC entrano di diritto nel patrimonio comunale, fermo restando la destinazione e l'uso da parte del GCVPC per le finalità previste dal presente Regolamento
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi (la cui entità sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento) sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle

informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D. M. n. 106/2020, in quanto compatibile.

5. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

6. Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal GCVPC, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, da parte del Coordinatore Operativo (o suo delegato) specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Capo II **Segni distintivi - Tessera di servizio**

Art. 37 *Tessera di servizio*

1. I volontari del GCVPC devono essere muniti di una tessera di riconoscimento personale.
2. La tessera è rilasciata dall'Amministrazione Comunale e attesta l'appartenenza al GCVPC, certificando generalità, qualifica e specializzazione del volontario. La tessera di riconoscimento, firmata dal Sindaco e dal volontario, riporta la dicitura "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile".
3. La tessera deve essere restituita in caso di cessazione della qualifica di volontario.

Capo III **Iscrizione all'Elenco territoriale della Lombardia ed al Registro unico Nazionale del terzo settore - norme finali**

Art. 38 *Iscrizione all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso Regione Lombardia*

1. Il Gruppo è iscritto all'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso Regione Lombardia con le modalità previste dal Regolamento regionale 19.12.2022 - n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della L.R. 29.12.2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile).
2. Alla medesima normativa regolamentare soggiacciono, ai fini dell'inserimento nell'Elenco territoriale in relazione ad una specializzazione, i Nuclei specialistici di cui all'art.

27 del presente Regolamento.

3. Con cadenza annuale viene effettuata la verifica dei requisiti per la permanenza nel suddetto Elenco territoriale.

4. Il GCVPC è sottoposto al potere disciplinare del competente Dirigente regionale.

Art. 39

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Il Gruppo Comunale di Protezione civile è tenuto, successivamente all'Approvazione del Presente regolamento all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 40

Scioglimento del GCVPC

1. Lo scioglimento del GCVPC è deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 41

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dagli aspiranti volontari sono acquisiti dal Servizio comunale di protezione civile che cura la procedura selettiva e, successivamente alla avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di volontariato.

2. Ai volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal D. L.vo 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D. L.vo 10.08.2018 n. 101 di recepimento del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 42

Attività in ausilio di altre associazioni

1. Il Comune, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, favorisce gli strumenti ritenuti necessari per fattive collaborazioni con Gruppi Comunali di Volontariato o le Associazioni di Protezione Civile dei Comuni contermini.

Art 43

Norma finale di rinvio e adeguamento ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

2. Il contenuto del presente Regolamento si conforma alle successive modificazioni ed

integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. Per una più puntuale organizzazione, il GCVPC può adottare un ulteriore disciplinare operativo interno non in contrasto con il presente Regolamento. Il GCVPC disciplina autonomamente, in particolare:

- a) la strutturazione dei Settori Specialistici;
- b) le squadre di reperibilità e le rispettive modalità d'impiego;
- c) la tenuta dei veicoli e delle attrezzature

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile
- Art. 2 Contenuto, efficacia e interpretazione del Regolamento
- Art. 3 Il Sindaco

- Art. 4 Obiettivi del GCVPC
- Art. 5 Attività del GCVPC
- Art. 6 Ammissione al GCVPC. Esclusione - limiti di partecipazione
- Art. 7 Procedura per l'ammissione al GCVPC
- Art. 8 Volontario Aggregato
- Art. 9 Volontario effettivo
- Art. 10 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Capo I

Norme generali

- Art. 11 Norme di Gruppo
- Art. 12 Diritti dei volontari
- Art. 13 Doveri dei volontari
- Art. 14 Formazione e addestramento

Capo II

Sanzioni disciplinari

- Art. 15 Sanzioni Disciplinari

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Capo I

Struttura del Gruppo Comunale

- Art. 16 Organi del GCVPC. Attribuzioni e competenze
- Art. 17 Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
- Art. 18 Consiglio direttivo
- Art. 19 Coordinatore Operativo
- Art. 20 Segretario e Referente Tecnico

Capo II
Procedimento elettorale

- Art. 21 Modalità e validità delle votazioni
- Art. 22 Presentazione delle candidature
- Art. 23 Commissariamento del GCVPC

TITOLO IV
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE – IMPIEGO DEI VOLONTARI

Capo I
Norme generali

- Art. 24 Organizzazione operativa del GCVPC
- Art. 25 Modalità di impiego. Interventi in ambiti extracomunali
- Art. 26 Attivazione del GCVPC – Emergenza. Registro delle attività
- Art. 27 Settori specialistici
- Art. 28 Organizzazione per squadre
- Art. 29 Capo Squadra
- Art. 30 Attività di supporto per manifestazioni

Capo II
Sede. Attrezzature e veicoli. Dotazioni individuali

- Art. 31 Sede del GCVPC
- Art. 32 Attrezzature e dotazioni tecniche
- Art. 33 Veicoli
- Art. 34 Vestiario e DPI
- Art. 35 Equipaggiamento individuale: inventario, assegnazione e restituzione

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Ambiti finanziari

- Art. 36 Norme amministrative e finanziarie

Capo II
Segni distintivi - Tessere di servizio

- Art. 37 Tessera di servizio

Capo III
Iscrizione all'Elenco territoriale e norme finali

- Art. 38 Iscrizione all'elenco territoriale dei volontariati di protezione civile istituito

	presso Regione Lombardia
Art. 39	Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Art. 40	Scioglimento del GCVPC
Art. 41	Trattamento dei dati personali
Art. 42	Attività in ausilio di altre associazioni
Art. 43	Norma finale di rinvio e adeguamento ed entrata in vigore